

**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9 dell'11 gennaio 2019)

Alla pagina 20, articolo 40, paragrafo 2,

*anziché:* «2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo.»

*leggasi:* «2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 41, paragrafo 1, l'indicazione dell'importatore e il numero di lotto possono figurare fuori del campo visivo di cui al medesimo paragrafo 1 del presente articolo.»

Alla pagina 22, articolo 45, paragrafo 1, terzo comma,

*anziché:* «Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 47 e 56.»

*leggasi:* «Il primo e secondo comma fanno salvi gli articoli 46 e 55.»

Alla pagina 29, articolo 58, paragrafo 1,

*anziché:* «1. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 del presente regolamento e all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, oppure vietarlo o riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.»

*leggasi:* «1. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni di cui agli articoli 49, 50, 52, 53 e 55 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, oppure vietarlo o riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi.»

---